

C.N.D.C.E.C.

PROT. 832 DEL 28-01-2009

TIPO: PARTENZA



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

FM/a.co

Roma.

2 8 GEN. 2009

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di Sassari
Via Carlo Fadda, 2/a
07100 Sassari (SS)

Inviato a mezzo E-MAIL

Oggetto: PO 07-2009 Ufficio relazioni istituzionali e coordinamento ordini territoriali – Regolamento prima formazione albo –specificazioni art. 9 Titoli di studio.

Facendo seguito alla richiesta di parere del 23 dicembre 2008 avente ad oggetto chiarimenti in merito all'integrazione dei dati relativi ai titoli di studio di cui all'ultimo comma dell'art. 9 del Regolamento per la prima formazione degli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, si osserva quanto segue.

L'art. 9 del citato Regolamento per la prima formazione degli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con riferimento ai titoli di studio presenti nell'Albo, richiama la norma contenuta nell'art. 61, co. 3, del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice della privacy", ai sensi del quale "L'ordine o collegio professionale può, a richiesta della persona iscritta nell'albo che vi ha interesse, integrare i dati di cui al comma 2 con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in relazione all'attività professionale".

La regola generale, pertanto, è quella per cui i dati personali trattati devono essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati (art. 11, lett. d) del D. Lgs. n. 196/2003). Tali principi, ormai ampiamente consolidati, obbligano le amministrazioni ad operare una selezione delle informazioni da utilizzare, limitandosì a trattare quelle il cui utilizzo sia necessario per le finalità istituzionalmente perseguite.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

L'applicazione in concreto dei "principi di pertinenza e non eccedenza" ed in generale di tutti gli

altri criteri che devono guidare l'amministrazione in ogni operazione di trattamento dei dati, dovrà

essere svolta dall'Ordine interessato sulla base di valutazioni discrezionali, in relazione alla

fattispecie di volta in volta esaminata, alla rilevanza dell'interesse, all'adeguatezza dell'azione

amministrativa nonché di tutti gli altri elementi rilevanti.

In conclusione, operando il necessario coordinamento tra le norme contenute agli artt. 11 e 61 del

Codice della privacy, l'Ordine può integrare le informazioni dell'Albo relative ai titoli di studio,

aggiungendo, oltre al titolo di studio in base al quale è stata disposta l'iscrizione, anche altri titoli

conseguiti, purché siano attinenti all'attività professionale del Dottore commercialista e

dell'Esperto contabile e considerati adeguati rispetto alla funzione di pubblicità dell'Albo e di

garanzia della collettività.

Con i migliori saluti

IL DIRIGENTE

Francesca Maione